

Legge regionale 02 settembre 1991 , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 26/10/1994

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - << Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie >>.

Art. 6

1. Entro il 30 giugno 1995 possono essere presentate all' ente gestore eventuali nuove domande per l' acquisto degli immobili, di cui all' articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, rimasti invenduti.

(1)

2. Le domande di cui al comma 1 vanno corredate della documentazione prevista dall' articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1987, n. 21, come da ultimo modificato dall' articolo 5 della presente legge.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 14/1994